

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. – D.D. n. 1544 in data 11/4/2022 di Autorizzazione Unica per il rifacimento e l'ammodernamento dell'impianto idroelettrico esistente nei Comuni di Mazzè e Villareggia, assentita a Idro Mazzè srl

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1544 del 11/4/2022:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi indetta con la nota in data 27/1/2022 citata in premessa, finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa;
- 2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a Idro Mazzè srl con sede legale in Novara – Via Negroni n. 7, C.F./P.IVA 08860780017, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 12/1/2022 per la costruzione e l'esercizio (rifacimento e ammodernamento) dell'impianto idroelettrico esistente nei Comuni di Mazzè e Villareggia, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché nel giudizio di compatibilità ambientale e nella concessione di derivazione d'acqua e relativi disciplinari principale e suppletivo; a tale proposito si dà atto che il presente provvedimento tiene luogo della approvazione del progetto esecutivo relativo al 5° stralcio funzionale previsto all'art. 15 del disciplinare principale, come modificato dall'art. 1 del disciplinare suppletivo;
- 3) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(... omissis ...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;
- 4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;
- 5) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende o sostituisce i seguenti atti di assenso:
 - autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904 e s.m.i. (nota di AIPo in data 31/3/2022 prot. n. 7785- **allegato 1**);
 - autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la C. M. di Torino, Regione Piemonte Settore Territorio e Paesaggio);
 - parere ex art. 56 della L.R. 44/2000 e s.m.i. (Regione Piemonte Settore Tutela delle Acque);
 - permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i., comprensivo di parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale (Comuni di Mazzè e Villareggia);

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento; in particolare sono fatti salvi gli adempimenti in ordine alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione incendi ai sensi del D.Lgs. 139/2006 e del D.P.R. 151/2011, sia nel corso dei lavori che in fase di esercizio; è inoltre dovuto il rispetto delle disposizioni di cui

agli artt. 99 e 104 del del D.LGS. 259/2003 e s.m.i. in caso di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato.

Il titolare resta inoltre responsabile della corretta gestione e manutenzione delle opere e dell'esercizio in sicurezza della diga, nel rispetto degli specifici obblighi derivanti dalla normativa di settore; permane altresì l'obbligo della preventiva comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nel caso di interventi sulle opere di derivazione e adduzione che interferiscano direttamente con la sicurezza e la funzionalità delle opere di sbarramento

- 6) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- 7) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 5), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere rilasciate a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia ai Comuni competenti al rilascio del titolo abilitativo edilizio; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; nel caso di lavori in alveo, il periodo di realizzazione dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori e a pena di perdita di efficacia del presente provvedimento, il titolare è tenuto a stipulare, previa relativa approvazione di questa Direzione e sulla base delle condizioni messe a disposizione, apposite garanzie finanziarie a beneficio della Città metropolitana di Torino, a copertura rispettivamente della effettuazione degli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della vita utile dell'impianto (per un importo pari a quello definito nel relativo progetto approvato al precedente punto 3), nonché della effettiva realizzazione dell'impianto (per un importo pari a 50,00 Euro/kW della potenza media nominale di concessione); in nessun caso i lavori potranno avere inizio in assenza della previa accettazione delle suddette garanzie da parte dell'Amministrazione beneficiaria; inoltre, qualora nel corso della durata della vita utile dell'impianto venisse meno, in capo al fidejussore, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'elenco speciale degli Intermediari Finanziari, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. della Banca d'Italia, il titolare dovrà obbligatoriamente presentare una nuova fidejussione, alle stesse condizioni della precedente sottoscritta, avvalendosi di intermediari sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale (banche, imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e abilitate ad esercitare il ramo cauzione, intermediari finanziari iscritti nel succitato elenco); il mancato rinnovo delle garanzie almeno sessanta giorni prima della relativa scadenza potrà essere motivo di revoca del presente provvedimento, e di diffida al titolare affinché provveda, per quel che riguarda il reinserimento e il recupero ambientale, a dare attuazione al relativo progetto; in sede di rinnovo l'importo delle garanzie dovrà altresì essere aggiornato in base all'indice ISTAT.

La garanzia a copertura della effettuazione degli interventi di reinserimento o recupero ambientale dovrà essere rinnovata per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua;

- 8) comunicare con almeno quindici giorni di anticipo a questa Direzione, ai Comuni territorialmente interessati, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o

della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune/i territorialmente interessato/i e alla Regione Piemonte.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; altresì sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

- 9) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto secondo la configurazione che si approva con il presente provvedimento potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dai disciplinari principale e suppletivo della concessione di derivazione d'acqua; il certificato di collaudo dovrà altresì contenere la verifica della funzionalità della scala di risalita per l'ittiofauna che l'art. 1 del disciplinare suppletivo di concessione dispone all'ultimazione delle opere relative al secondo stralcio; ciò al fine di evitare l'interferenza della cantieristica con la valutazione della funzionalità dell'opera;
- 10) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad e-Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:
 - rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
 - l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad e-Distribuzione SpA con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
 - l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;
- 11) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
- 12) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 3);
- 13) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio

e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

14) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;

15) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"